

Allegato "A" alla delibera n. 47/2023 del 9 marzo 2023

CODICE ETICO - MODIFICHE

Al Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera 58/2015 del 22 luglio 2015, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

Art. 6-bis – Incompatibilità successiva

1. Per due anni successivi alla cessazione dell'incarico, i componenti e i dirigenti delle Autorità, nonché i funzionari che abbiano esercitato, in forza di un atto dell'ordinamento interno dell'Autorità, poteri autoritativi o negoziali, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai dirigenti e ai funzionari, di cui al medesimo comma, che negli ultimi quattro anni di servizio siano stati preposti esclusivamente ad uffici di supporto.
3. I soggetti di cui al comma 1 sottoscrivono una dichiarazione con cui assumono l'impegno di rispettare il divieto di cui al presente articolo e di trasmettere annualmente, nel biennio successivo alla cessazione dal servizio o dall'incarico, una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000 che attesti l'assenza di violazione del divieto, con l'impegno ulteriore ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento.